



I REGOLAMENTI PROVINCIALI :
N. 82



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE***



Approvato con D.G.P. dell'11.7.2012 n. 182 reg. e integrato con D.G.P. 4.11.2013 n. 196 reg.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall'Organismo indipendente di valutazione.
2. Qualora sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Generale partecipa ai lavori dell'O.I.V..

Art. 2 – Composizione

1. L'O.I.V. è un organo collegiale costituito da due membri esterni all'Ente, in possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea vecchio ordinamento, con specifiche qualificazioni ed elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, e dal Direttore Generale, o in mancanza dal Segretario Generale, che lo presiede.

Art. 3 - Modalità di nomina

1. La nomina dell'OIV deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'OIV è nominato dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale, previo accertamento dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute e l'esperienza in attività analoghe e delle capacità sulla base dei curricula pervenuti.
3. L'OIV opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente della Provincia.

Art. 4 - Durata in carica e revoca

1. I componenti dell'OIV restano in carica per tre anni e sono rinnovabili fino all'anno conclusivo del mandato del Presidente.
2. Con provvedimento motivato e in qualsiasi momento, il Presidente può revocare l'incarico di ciascun membro dell'Organismo nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

Art. 5 - Funzioni

1. L'O.I.V. collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, della trasparenza e integrità dei controlli interni, ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
3. Esprime un parere sulla Relazione sulla performance, ossia la relazione a consuntivo per l'accertamento del grado di realizzazione del Peg e del risultato di Settore.
4. Sentito il Direttore Generale, qualora sia stato nominato, assegna ai dirigenti e agli esperti ad alta specializzazione gli obiettivi individuali e ne effettua la pesatura.
5. Propone, di concerto con il Direttore Generale, se nominato, la valutazione dei dirigenti al Presidente e alla Giunta; è organo di consulenza per il Presidente in sede di valutazione del risultato del Segretario Generale e, ove sia prevista una retribuzione di risultato, del Direttore Generale.

Qualora il Presidente intenda avvalersi dell'O.I.V., ai fini della valutazione del Direttore Generale e del Segretario Generale, questi ultimi non potranno partecipare in nessun modo alle attività che li riguardano.

6. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
7. Promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
8. Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Art. 6 - Struttura tecnica per il controllo di gestione

1. All'OIV devono essere garantiti da parte degli uffici tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni.
2. L'O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale della collaborazione delle strutture dell'Ente coinvolte nel sistema dei controlli interni.
3. Il Direttore Generale, o in mancanza il Segretario Generale, assicura il raccordo e le relazioni tra l'O.I.V. e l'organizzazione dell'Ente.

Art. 7 – Sede e compenso

1. L'OIV ha sede presso la Provincia di Padova che vi destina idoneo locale.
2. Ai soli componenti esterni è attribuito un compenso annuo lordo che viene stabilito con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.